

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*

A circular mosaic portrait of Dante Alighieri, wearing a laurel wreath and a red garment with a blue collar. The mosaic is composed of small, colorful tiles in shades of red, yellow, green, and blue. The portrait is centered on the page, with a white rectangular box overlaid on it containing the title text.

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al:

Senato degli studenti: tale organo sarà costituito, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto da cinque membri, eletti tra gli studenti dei Corsi di Laurea, dei quali almeno uno straniero.

Più in particolare:

- Al Corso di laurea TRIENNALE CLASSE L-39: saranno destinati n. 2 studenti;
- al Corso di laurea MAGISTRALE CLASSE LM-87: saranno destinati n. 2 studenti;
- al Corso di laurea MAGISTRALE LM-94: uno studente.

Il Senato degli Studenti, una volta costituitosi ed insediato, elegge, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto un suo rappresentante, in seno al C.d.A. e due studenti, ai sensi dell'art. 13 del medesimo Statuto in seno al Consiglio Accademico, per operare con i poteri ed esplicare le funzioni contemplate dalle norme citate.

ARTICOLO 2

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con proprio decreto, con l'indicazione delle date di svolgimento delle elezioni, della sede elettorale, della Commissione elettorale e del numero dei rappresentanti da eleggere.

ARTICOLO 3

1. Hanno la legittimazione elettorale attiva gli studenti che risultano regolarmente iscritti ad un Corso di laurea dell'Università.
2. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno di fuori corso, ai Corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.
3. Gli studenti eletti durano in carica 2 anni e sono rieleggibili, anche consecutivamente, solo una volta.

ARTICOLO 4

1. Gli studenti eletti decadono dalla carica con il conseguimento della Laurea triennale o magistrale; la decadenza non opera se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuità, ad un corso di Laurea Magistrale di questo Ateneo, in prosecuzione degli studi intrapresi.
2. Gli studenti eletti decadono dalla carica se non regolarmente iscritti.
3. La sospensione per motivi disciplinari revoca l'esercizio dei diritti connessi alla carica di rappresentante.
4. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni, variazione di status e revoca, intervenute medio tempore e di ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede con la surroga di altro studente, seguendo l'ordine della graduatoria di preferenze della rispettiva lista di provenienza.
5. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria, l'assenza ingiustificata e reiterata per più di un 20% delle sedute nel medesimo anno solare comporta decadenza, la decadenza è dichiarata con decreto rettorale.

ARTICOLO 5

1. Il Rettore, con proprio decreto, nomina la **Commissione elettorale** con il compito di organizzare e di controllare tutte le operazioni elettorali, tale Commissione è composta da un Professore di ruolo, e da un ricercatore dell'Ateneo, nonché da un funzionario amministrativo, con compiti anche di segretario.
2. Entro il termine di 10 giorni dalla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, così come predisposti dalla segreteria studenti; detti elenchi devono contenere le generalità degli studenti, il Corso di studio presso cui è iscritto lo studente, la matricola e il Comune di residenza, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con istanza motivata, le opportune correzioni, sul ricorso decide la Commissione elettorale con provvedimento definitivo, entro le 48 ore successive: nel termine, non vengono computati i giorni non lavorativi.

ARTICOLO 6

1. Possono presentare liste per le elezioni di cui all'art. 1:
Tutti gli studenti, in corso e fuori corso, iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale dell'Ateneo.
2. Ciascuna lista di candidati deve essere consegnata dallo studente presentatore di lista, alla Direzione Generale dell'Ateneo entro le ore 13,00 del trentesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni, unitamente ad una dichiarazione contenente:

- a) un simbolo o una breve denominazione della lista, idonei, comunque, ad identificare la lista stessa;
 - b) il proprio nominativo accompagnato dal recapito personale ai fini della ricezione di eventuali comunicazioni;
 - c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentati da eleggere in seno all'Organo cui concorre la lista;
 - d) l'accettazione delle candidature;
 - e) l'elenco di coloro che presentano la lista con le relative sottoscrizioni; ogni sottoscrittore dovrà essere identificato da nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza e numero di matricola; ogni dichiarazione di presentazione di lista dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della stessa, da un minimo di 10 ad un massimo di 20 studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea dell'Ateneo.
3. Il presentatore di lista, i candidati e i sottoscrittori devono avere formalizzato la propria iscrizione ai Corsi di Laurea triennale o Magistrale dell'Ateneo entro il termine di raccolta delle firme di sostegno.
 4. Il presentatore di lista di cui al comma 2 si fa garante della autenticità delle firme di sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e delle firme di accettazione delle candidature; la relativa attestazione di veridicità e di autenticità sarà sottoscritta con firma autenticata da un funzionario dell'Ateneo (ufficiale rogante);
 5. Ogni studente può sottoscrivere una sola lista; le firme di sottoscrizione delle candidature devono indicare il cognome e nome, il corso di studio ed il numero di matricola universitaria del sottoscrittore.
 8. Le liste elettorali sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo (www.unistrada.it).

ARTICOLO 7

1. Congiuntamente alla presentazione della lista il presentatore della stessa può designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale.

ARTICOLO 8

1. La Direzione Generale, al momento della presentazione delle liste, esamina la documentazione prodotta, presente il responsabile della lista; in caso di riscontrata irregolarità, ritenuta sanabile, la Direzione assegna ai responsabili delle liste il termine di tre giorni per la regolarizzazione della documentazione.
2. La Direzione Generale, entro il sesto giorno anteriore alle operazioni di voto, comunica agli interessati la eventuale esclusione, motivata, della candidatura; i candidati esclusi, entro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, possono fare ricorso; entro le 48 ore successive la Commissione Elettorale deve pronunciarsi sui ricorsi; non si computano nei suddetti termini i giorni non lavorativi.

ARTICOLO 9

1. Viene costituito, con Decreto del Rettore, n. 1 seggio elettorale per il Senato degli studenti; con lo stesso decreto viene stabilita la sua ubicazione.
2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da un numero di scrutatori non inferiore a tre, di cui uno, il più giovane di età, assumerà le funzioni di segretario. Il Presidente è scelto tra i docenti e/o funzionari dell'Ateneo e gli scrutatori tra il personale tecnico-amministrativo dello stesso; in caso di temporanea assenza del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente il componente del seggio più anziano di età; in caso di impossibilità o di assenza non temporanea del Presidente, assumerà le funzioni il Vicepresidente, comunicando l'intervenuta sostituzione, tempestivamente, possibilmente per via telefonica, alla Direzione Generale.
3. Il seggio elettorale può operare validamente con la presenza di due componenti, di cui uno sia il Presidente o il Vicepresidente.
4. Ciascun Presidente, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali nel proprio seggio; egli cura, inoltre, a mezzo del segretario, la stesura del processo verbale.

ARTICOLO 10

1. L'orario giornaliero di inizio e di chiusura delle operazioni di voto viene fissato dalla Commissione elettorale.
2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio delle votazioni; nell'ipotesi in cui uno o più componenti del seggio non si presentino, è facoltà del Presidente, ove ne ravvisi la necessità, di sostituire il componente o componenti mancanti, con personale strutturato di sua fiducia dandone atto nel relativo verbale.
3. Una volta costituito il seggio, il Presidente procede o, se lo ritiene opportuno, delega uno o più componenti del seggio, alla autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuno di esse il bollo del seggio e la propria firma o sigla, o la firma dei componenti delegati e controllandone il numero di cui sarà fatta menzione nel relativo verbale.
4. Il Presidente procede, altresì, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio, in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore per l'introduzione delle schede votate.
5. Il Presidente, all'ora indicata, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendente dall'ordine di iscrizione nell'apposito registro.
6. Nell'aula del seggio elettorale, possono accedere gli elettori solo per votare; possono accedere al seggio elettorale, oltre gli studenti iscritti nei rispettivi elenchi elettorali che non abbiano ancora votato, i rappresentanti di lista; hanno, inoltre, accesso al seggio, i membri della Commissione elettorale ed il personale dell'Amministrazione interessato alle procedure elettorali.

7. Nell'aula devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati e tenuta a disposizione dei votanti copia del presente Regolamento che disciplina l'esercizio del voto.

ARTICOLO 11

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante :
 - a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità dell'elettore;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, della scheda elettorale;
 - d) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto, utilizzando la matita copiativa che gli viene consegnata dai componenti del seggio;
 - e) la riconsegna della scheda elettorale, debitamente piegata, da parte dell'elettore ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla nell'apposita urna;
 - f) l'annotazione sul registro dei votanti, da parte di uno dei componenti del seggio, dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento di identità.

ARTICOLO 12

1. La propaganda elettorale dovrà essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio all'attività didattica; essa si conclude alle ore 12,00 del giorno precedente l'inizio delle votazioni.
2. L'affissione di stampati, manifesti di propaganda, giornali murali etc. da parte di candidati, associazioni ed organizzazioni interessati è effettuata solamente nell'ambito di appositi spazi a ciò destinati dall'Ateneo, ed equamente suddivisi fra le liste presentate; anche le assemblee degli studenti dovranno tenersi esclusivamente in locali che l'Amministrazione metterà a disposizione ed in orari compatibili con l'attività dell'Ateneo.
3. Saranno adottati a carico dei trasgressori i provvedimenti disciplinari del caso, salve sanzioni più gravi previste dalle leggi in vigore.
4. Durante le operazioni di voto, saranno sospese, con decreto rettorale, tutte le attività didattiche.
5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.
6. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti hanno luogo a scrutinio segreto e voto limitato; ciascun elettore può esprimere **un solo voto di lista e un voto di preferenza.**

7. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome (nel caso di omonimie) o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima; qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
8. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

ARTICOLO 13

1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) quando la scheda presenti più preferenze rispetto al numero stabilito dal precedente articolo 13, comma 6;
 - c) se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
2. La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi determinano la nullità della scheda solo qualora si rientri nella fattispecie di cui al successivo comma.
3. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a) non offrono la possibilità di identificare la lista prescelta;
 - b) non contengono alcun voto;
 - c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - d) non sono quelle fornite dall'Amministrazione e vidimate dal seggio; non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse.

ARTICOLO 14

1. Al termine della prima giornata di votazione, il Presidente provvede a sigillare con strisce di carta gommata la feritoia delle urne, apponendo sulle stesse la propria firma ed il timbro del seggio; provvede, inoltre, al conteggio delle schede autenticate, rimaste non utilizzate, ed all'annotazione nel verbale di tali operazioni; infine, forma dei plichi sigillati contenenti gli elenchi degli elettori iscritti al seggio, il verbale e le schede autenticate non utilizzate ed il timbro del seggio ed il materiale di cancelleria.
2. L'urna contenente le schede votate viene custodita nei locali del seggio mediante apposita vigilanza.

ARTICOLO 15

1. Il secondo giorno, all'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti in aula, dichiara chiusa la votazione; accerta il numero dei votanti risultante dagli elenchi degli elettori, provvede al conteggio delle schede vidimate e non utilizzate che devono corrispondere con il numero degli elettori che non si sono presentati a votare e provvede, quindi, a sigillare la feritoia dell'urna.

ARTICOLO 16

1. All'ora stabilita dalla Commissione elettorale, il Presidente di ciascun seggio, rimossi i sigilli delle urne, dà inizio allo spoglio delle schede.
2. Lo spoglio è pubblico.
3. Il Presidente, coadiuvato dai membri del seggio, estrae le schede dall'urna, spiegandole e proclamando di volta in volta, ad alta voce, il contrassegno della lista votata, nonché le preferenze espresse, mettendo la scheda letta assieme a quelle già esaminate e recanti lo stesso voto di lista.
4. Gli scrutatori annotano su apposite tabelle i voti riportati da ciascuna lista e le preferenze riportate da ciascun candidato; in caso di contestazione sulla validità di una scheda, sollevata da parte di uno o più dei componenti il seggio o di uno dei rappresentanti di lista, decide il Presidente; la contestazione viene annotata a tergo della scheda stessa e nel verbale del seggio.

ARTICOLO 17

1. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio raccoglie le tabelle di scrutinio e prende nota nel verbale dei voti conseguiti da ciascuna lista e delle preferenze ottenute da ciascun candidato.
2. Il Presidente provvede, quindi, a raggruppare separatamente, in appositi plichi, le schede scrutinate, recanti lo stesso voto di lista ed a riporli nell'urna che viene sigillata, firmata, timbrata e custodita nei locali del seggio.
3. I plichi contenenti gli elenchi elettorali, le schede non utilizzate, quelle contestate, il materiale di cancelleria, il timbro del seggio ed il verbale, sotto la supervisione del Presidente del seggio sono raccolti in un unico contenitore.

ARTICOLO 18

1. Il Presidente del seggio accerta, ai fini della determinazione del numero dei candidati da eleggere, il numero dei votanti; provvede, inoltre, al conteggio dei voti complessivi

riportati da ciascuna lista nonché delle preferenze ottenute da ciascun candidato e procede, quindi, all'assegnazione dei seggi.

2. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.

ARTICOLO 19

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuna lista.

ARTICOLO 20

1. Il Presidente del seggio procede, per l'assegnazione dei rappresentanti, a ciascuna lista, alle seguenti operazioni:
 - a) divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro ecc. fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - b) sceglie, tra i quozienti così ottenuti per tutte le liste, i quozienti più alti, disponendoli in graduatoria decrescente, in numero corrispondente a quello di cui alla lettera a).
2. Il Presidente, quindi, assegna a ciascuna lista tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria, a parità di quoziente, il rappresentante è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, è attribuito per sorteggio; se ad una lista spettano più rappresentanti di quanti sono i suoi candidati, le eccedenze vengono distribuite fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.

ARTICOLO 21

1. Stabilito il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna lista, il Presidente del seggio forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo le rispettive cifre individuali e proclama eletti, fino alla concorrenza dei rappresentanti cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria, hanno riportato le cifre individuali più elevate; a parità di cifra, viene preferito il candidato anagraficamente più giovane.
2. Durante le operazioni dell'assegnazione dei rappresentanti, hanno libero accesso al seggio i componenti la Commissione elettorale, i rappresentanti di lista, i candidati ed

il personale dell'Amministrazione interessato alle operazioni elettorali.

3. Delle operazioni di assegnazione dei rappresentanti e della proclamazione degli eletti, il Presidente redige apposito verbale e cura la trasmissione immediata del verbale, delle schede inutilizzate e di tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali, alla Commissione elettorale.

ARTICOLO 22

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione degli eletti; non si computano nel termine i giorni non lavorativi; il ricorso deve essere presentato alla Direzione Generale dell'Università; sul ricorso decide la Commissione elettorale a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, la cui decisione è inappellabile.
2. Il verbale conclusivo della Commissione elettorale è trasmesso, a cura del segretario della Commissione, al Rettore.
3. Il Rettore, con proprio decreto, provvede a nominare i rappresentanti eletti in seno al Senato degli Studenti; trasmette, inoltre, i nominativi degli eletti al C.d.A, al Consiglio Accademico, ed ai Coordinatori dei Corsi di studio.

ARTICOLO 23

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per la elezione dei Consigli comunali.